CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3640

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DAL CANTON MARIA PIA, FRANCESCHINI, BUFFONE, CORONA GIACOMO, BIANCHI GERARDO, MIOTTI CARLI AMALIA, FORNALE, AMODIO, CANESTRARI, VERONESI

Presentata il 12 dicembre 1966

Modifiche alla legge 30 gennaio 1963, n. 141, per la sistemazione degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento in servizio presso l'Ispettorato generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge costituisce oltre che un interesse per l'Amministrazione, un vero atto di giustizia nei riguardi di una categoria di ufficiali, peraltro formata da pochissimi elementi, che rappresenta l'unica eccezione, rispetto a tutto il personale dell'ex Direzione generale dell'Aviazione civile del Ministero difesa aeronautica, che non ha potuto fruire dei benefici della legge 30 gennaio 1963, n. 141.

Tale legge disponeva il trasferimento negli istituendi ruoli, mediante concorsi per titoli, degli ufficiali e sottufficiali in S.P.E. (servizio permanente effettivo) e per titoli ed esame speciale, degli ufficiali in ausiliaria e della riserva, purché in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge, presso l'allora Direzione generale dell'Aviazione civile del Ministero difesa Aeronautica.

L'articolo 10, punto 3, di questa legge prevedeva inoltre il trasferimento nei ruoli dell'Ispettorato generale dell'Aviazione civile, anche degli impiegati civili non di ruolo.

Sono rimasti esclusi dal trasferimento solamente gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento, i quali non solo possiedono il requisito dell'anno di servizio alla data di entrata in vigore della legge (alcuni, per la verità, si trovavano e si trovano in servizio da più anni), ma che, sono stati da tale epoca con continuità impiegati in seno allo Ispettorato generale dell'Aviazione civile e che tutt'ora assolvono lodevolmente per tale Ente le mansioni a carattere tecnico ad essi assegnate.

Tale diversità di trattamento è forse da ricercarsi in una molto ristretta interpretazione del tipo di rapporto d'impiego con lo Stato degli ufficiali in argomento e cioè, nella fattispecie, rapporto continuo ma soggetto a periodici rinnovi.

Ora, il problema, crediamo, sia da porsi sotto diversi aspetti e precisamente:

1. – Sotto il profilo analogico. – In un certo senso il rapporto d'impiego con lo Stato degli ufficiali predetti non dovrebbe essere diverso da quello del personale civile non di ruolo, e quindi non sarebbe illegittimo applicare nei confronti di detti ufficiali il criterio di cui al sopracitato punto 3, articolo 10.

2. – Sotto il profilo di precedenti e recenti provvedimenti legislativi. – Ci permettiamo di ricordare agli onorevoli colleghi, tra le altre, le seguenti leggi:

a) legge 16 novembre 1962, n. 1622, « Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in S.P.E. dell'esercito » con cui il trasferimento

per soli titoli era concesso ai capitani di complemento che si trovavano trattenuti in servizio da almeno 15 anni;

b) legge 2 marzo 1963, n. 308, con cui si modificava la precedente legge n. 1622, riducendo a 10 anni il predetto servizio;

c) legge 6 febbraio 1963, n. 96, che dava la facoltà al Ministro per la difesa di bandire un concorso per titoli per il reclutamento straordinario di 12 capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ai capitani di complemento trattenuti in servizio.

Con tali leggi si è quindi sancito il principio della possibilità legittima che ufficiali di complemento siano trasferiti nei ruoli organici dell'Amministrazione dello Stato mediante concorso per titoli ed esame speciale, oppure per soli titoli.

3. – Sotto il profilo degli interessi dell'Amministrazione. – La sistemazione del personale oggetto della presente proposta di legge, andrà anche a vantaggio dell'Amministrazione.

Si tratta, infatti, di elementi già selezionati attraverso giudizi severi richiesti semestralmente e pertanto qualificati sotto il profilo morale e tecnico-professionale.

È opportuno, quindi, che permangano nell'Amministrazione detti elementi, per la loro specifica preparazione, acquisita in un'esperienza pluriennale impiegata in compiti delicati con le stesse responsabilità degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Il loro inserimento nei ruoli organici dell'Ispettorato generale dell'Aviazione civile, sarà poi oltremodo opportuno per colmare la carenza di personale tecnico, particolarmente pratico dei problemi relativi alle infrastrutture aeroportuali, carenza manifestatasi con la legge n. 141 che assegna al nuovo organismo dell'Aviazione civile mansioni che prima erano di competenza del Ministero difesa aeronautica, oltre a quelle nuove scaturite con la istituzione di tre Compartimenti di traffico aereo.

La proposta non è lesiva in alcun modo degli interessi di altro personale (civile o militare) che, come si è detto, è stato tutto sistemato o che comunque si cerca di sistemare con opportuni emendamenti alla legge n. 141 (particolarmente per quel personale che non ha il minimo periodo di un anno di servizio dalla data di entrata in vigore della legge).

4. – Sotto il profilo umano. – L'approvazione della presente proposta di legge, toglierà da un increscioso e precario stato di disagio e darà stabilità e serenità a quei dipendenti, tutti capifamiglia, che costituiscono, come si è detto, un piccolo numero rispetto all'intero personale dell'Ispettorato generale dell'Aviazione civile, e che, malgrado le ripetute promesse di sistemazione, sono stati finora esclusi per varie e contrarie circostanze.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento che abbiano il requisito di un anno minimo di servizio presso l'ex Direzione generale dell'Aviazione civile ed organi periferici, alla data di entrata in vigore della legge n. 141 del 30 gennaio 1963, e che siano tutt'ora in servizio presso l'Ispettorato generale dell'Aviazione civile ed organi periferici, vengono trasferiti nei ruoli organici dell'Ispettorato generale dell'Aviazione civile mediante concorso per titoli ed esame speciale così come previsto per gli ufficiali della riserva ed in ausiliaria provenienti dal S.P.E. (Servizio permanente effettivo) e per il personale civile dei ruoli aggiunti.